

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 19.02.2015

OGGETTO: Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno: approvazione

L'anno duemilaquindici e questo giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sede comunale a seguito invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Thomas D'Addona, Sindaco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 come segue:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Marco Romboli	x		Matteo Rossi		x
David Bacci		x	Valentina Balestri	x	
Irene Taliani	x		Lucia Felicioli	x	
Gianluca Catarzi	x		Sergio Toncelli	x	
Lisa Balluchi	x		Enrica Gasperini	x	
Simona Soprانزي	x		Claudia De Paoli	x	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione – art. 97, comma 4°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Mattera

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Crespina Lorenzana, istituito con L.R. n. 69/2013 mediante fusione dei Comuni di Crespina e Lorenzana, dalla data di istituzione - 1 gennaio 2014 - è entrato a far parte del consorzio Società della salute Pisana come previsto dall'art. 9 comma 3 della citata legge istitutiva;

RICHIAMATE la Legge n. 328 dell'8/11/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e la Legge Regionale 24/02/2005 n. 41 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e successive modifiche ed integrazioni in particolare la Legge Regionale n. 45 del 30/07/2014;

RICHIAMATE altresì la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 "*Disciplina del servizio sanitario regionale*" e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Legge Regionale 10/11/2008 n. 60 e la Legge Regionale 44 del 30/07/2014, nonché la Legge Regionale 18/12/2008 n. 66 "*Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza*";

VISTO il "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" e i disciplinari ad esso collegati, approvato dall'Assemblea dei soci della Società della Salute Zona Pisana con deliberazione n. 25 del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che tra le attività finanziate dai Comuni appartenenti alla SdS con la quota capitolaria, calcolata in base ai cittadini residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, è compresa l'assistenza economica ordinaria e straordinaria a soggetti e famiglie in difficoltà;

CONSIDERATO che, con Deliberazione n. 15/2015, la Giunta Comunale di Crespina Lorenzana ha deliberato di riassorbire la competenza relativa alla gestione ed erogazione dei contributi per soggetti indigenti dando atto che dai conferimenti dovuti per l'anno 2015 alla SdS Pisana a titolo di quota capitolaria saranno scorporati i relativi costi di gestione;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario disciplinare l'erogazione di contributi economici alle persone in stato di bisogno con apposito Regolamento Comunale;

RITENUTO di proporre l'approvazione del "Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno", composto di n. 25 articoli ed unito al presente deliberato quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. e) del D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non comportando il presente deliberato impegno di spesa, sullo stesso è stato richiesto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area interessata, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;


PRESO ATTO della discussione intervenuta sull'argomento che, in sintesi, è riportata nell'allegato PRIMO) per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11 espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare il Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno del Comune di Crespina Lorenzana, composto da n. 25 articoli, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal suddetto Regolamento si applicano le disposizioni regolamentari ed i disciplinari adottati dalla Società della Salute Pisana;

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno

AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Crespina Lorenzana, 13/02/15

Il Responsabile dell'Area

Emanuela Riccomi

Emanuela Riccomi

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE UMANE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Crespina Lorenzana, _____

Il Responsabile dell'Area


Daniela Tampucci

ALLEGATO PRIMO)

Prende la parola l'Assessore Balluchi la quale svolge una breve relazione illustrativa sull'argomento.

Interviene il Consigliere Toncelli per sapere se ci sono dei criteri di indirizzo espressi dal Consiglio.

L'Assessore Balluchi, in risposta al Consigliere Toncelli, dice che si trovano nel Regolamento.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. ___ in data _____

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO

INDICE GENERALE

PRINCIPI GENERALI.....	4
TITOLO I - NORME GENERALI	5
ART. 1 – Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali	5
ART. 2 – Informazione ai cittadini.....	5
TITOLO II - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO.....	6
ART. 3 – Oggetto del Regolamento	6
ART. 4 – Ambito territoriale	6
ART. 5 – Tipologia delle prestazioni	6
Art. 6 - Destinatari delle prestazioni e dei servizi	6
TITOLO III – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA.....	7
ART. 7 - Finalità	7
ART. 8 - Accesso e iter procedurale	7
ART. 9 – Soglie d'accesso e entità dei contributi.....	8
ART. 10 – Buono spesa alimentare	8
TITOLO IV – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	8
ART. 11 – FINALITÀ.....	8
ART. 12 – Accesso e iter procedurale	8
ART. 13 – Soglie d'accesso e entità dei contributi.....	9
TITOLO V – ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE.....	9
ART. 14 – Finalità, accesso e iter procedurale	9
TITOLO VI – BUONI SPESA SANITARI	10
ART. 15 – Buono spesa sanitaria.....	10
TITOLO VII – NORME PROCEDURALI.....	10
ART. 16 – Commissione comunale di assistenza sociale	10
ART. 17 – Convocazione dei parenti	11
ART. 18 – Soglie d'accesso ed entità dei contributi	11
ART. 19 – Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi	11
ART. 20 – Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi	11
TITOLO VIII – MONITORAGGI, VERIFICHE, CONTROLLI	12
ART. 21 – Monitoraggio e verifica	12

ART. 22 - Controlli.....	12
TITOLO IX – DISPOSIZIONI DIVERSE	12
ART. 23 – Utilizzo dei dati personali	12
ART. 24- Correlazioni	12
ART. 25 – Norma di rinvio	12

PRINCIPI GENERALI

Si richiamano i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e, in particolare gli articoli 2, 3, 30, 38 e 117 comma 2 lett. m).

Si richiama la Legge dell'8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la Legge Regionale 24/02/2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni in particolare la Legge Regionale n. 45 del 30/07/2014.

Si richiama, inoltre, la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche e integrazioni in particolare la Legge Regionale 10/11/2008 n. 60 e la Legge Regionale 44 del 30/07/2014, nonché la Legge Regionale 18/12/2008 n. 66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".

I Comuni e i loro organismi consortili costituiti ai sensi della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, in qualità di titolari delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolgono compiti d'organizzazione e di gestione degli stessi allo scopo di realizzare una rete locale degli interventi e dei servizi sociali e nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali, compatibilmente con le risorse dei bilanci finanziari:

- realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro ad esclusione delle situazioni e dei bisogni a cui risponde il sistema sanitario, quello previdenziale o dell'amministrazione della giustizia;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze di ciascuno;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- definire interventi per l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente, familiare, sociale, scolastico e lavorativo delle persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- definire interventi e servizi di rete per il contrasto della violenza contro le donne, i minori ed in ambito familiare;
- vigilare sulla condizione minorile.

Possono essere attivati, secondo quanto disposto nel presente regolamento, interventi economici sotto forma di contributi di carattere continuativo, straordinario o urgente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 – Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

Allo scopo di consentire a ciascun cittadino di accedere alle prestazioni di tipo economico ed ai servizi destinati a concorrere alla rimozione e al superamento delle situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita e volti al sostegno dell'autonomia e alla facilitazione dell'integrazione sociale, si attivano:

- prestazioni e interventi di tipo economico;
- servizi;
- ospitalità o affidamento in strutture residenziali.

Per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali si fa esplicito riferimento allo specifico Regolamento e ai relativi Disciplinari approvati dall'Assemblea dei soci della Società della Salute Zona Pisana con deliberazione n. 25 del 29 luglio 2009 e alle successive modifiche ed integrazioni.

L'elemento che caratterizza le modalità di erogazione degli interventi è costituito dalla predisposizione del percorso assistenziale personalizzato che comprende la presa in carico del soggetto e/o della sua famiglia e l'attivazione di tutte le risorse interne alla rete di enti, agenzie, associazioni, presenti sul territorio.

Tutti gli interventi sono pertanto integrati fra loro e parti integranti di un progetto individualizzato predisposto dai servizi socio-sanitari territoriali in accordo con gli interessati.

Il progetto integrato e personalizzato di intervento si realizza attraverso l'individuazione di un responsabile del caso, con il concorso di tutte le professionalità interessate, con il coinvolgimento informato e partecipato dei destinatari e attraverso forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore.

Si prescinde dalla necessità di predisporre il progetto assistenziale e la relativa istruttoria formale della pratica nei casi di interventi di assistenza economica riferiti a situazioni d'urgenza di persone che si trovino di passaggio nel territorio comunale.

ART. 2 – Informazione ai cittadini

I cittadini sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla rete dei servizi e delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulla possibilità di scelta tra le prestazioni stesse e sulle azioni da mettere in atto per l'espressione di reclami o ricorsi, attraverso canali informativi costantemente aggiornati a cura dell'Ufficio comunale per le politiche sociali, della Società della Salute e dei punti informativi presso i presidi distrettuali ASL.

Gli utenti dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari sono altresì informati ai sensi della vigente disciplina per la tutela della privacy:

- delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali,
- del fatto che il rifiuto del loro conferimento comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
- dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione;
- delle generalità del servizio e dell'operatore titolare del trattamento dei dati.

Agli utenti viene inoltre reso noto che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite i comandi di Polizia Municipale del Comune, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti con perdita dei benefici eventualmente acquisiti e obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

TITOLO II - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO

ART. 3 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, all'interno dei servizi e delle attività previste dall'articolo 6 della legge n. 328/2000, dalla L.R. 41/2005 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione di aiuti economici ai cittadini in stato di bisogno.

Il presente regolamento viene approvato in conformità agli indirizzi programmatici indicati dalla Società della Salute e definiti all'interno dei Piani Integrati di Salute e si integra con quanto normato dal "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" e disciplinari ad esso collegati, approvato dall'Assemblea dei soci della Società della Salute Zona Pisana deliberazione n. 25 del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 – Ambito territoriale

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al territorio del Comune di Crespina Lorenzana

ART. 5 – Tipologia delle prestazioni

Gli aiuti economici ai cittadini in stato di bisogno si distinguono in:

- a. Assistenza economica continuativa;
- b. Buono spesa alimentare;
- c. Assistenza economica straordinaria;
- d. Assistenza economica urgente;
- e. Buono spesa sanitaria.

Art. 6 - Destinatari delle prestazioni e dei servizi

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio del Comune.

Le prestazioni ed i servizi sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio del Comune:

- a) stranieri di cui all'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo;
- b) richiedenti asilo e rifugiati di cui al D.L. 30/12/1989 n. 416 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) i minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti sul territorio del Comune;
- d) tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Gli interventi e le prestazioni saranno erogati ai cittadini indicati nel presente articolo che si trovino in stato di bisogno, permanente o transitorio.

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un contributo e/o di un qualsiasi altro intervento di assistenza sociale, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre pertanto considerare:

- il carico familiare;
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, ecc.;
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura;
- le risorse a disposizione della persona (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti);
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

TITOLO III – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

ART. 7 - Finalità

La finalità dell'assistenza economica continuativa è quella di assicurare, per un adeguato periodo di tempo, il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del suo stato di difficoltà.

L'aiuto economico continuativo si affianca alle altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino per il recupero dell'autonomia e il potenziamento delle risorse complessive per il superamento degli stati di difficoltà.

ART. 8 - Accesso e iter procedurale

La concessione di contributi economici continuativi è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dal D.lgs.109/98 e successive modifiche ed integrazioni (ISEE).

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale e la conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato e condiviso, in relazione ai bisogni accertati. Nel percorso assistenziale saranno evidenziate le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno. Il contributo può essere concesso, salvo casi eccezionali debitamente motivati, per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovato per massimo un altro anno previa verifica della permanenza dello stato di bisogno e dettagliata proposta dell'assistente sociale che evidenzia le motivazioni che hanno impedito il superamento dello stesso.

La domanda di accesso, deve essere redatta e sottoscritta dall'interessato o da suo delegato (anche associazione di tutela se adeguatamente delegata), su apposita modulistica disponibile presso i punti informativi di accesso presenti nella sede comunale e nei presidi territoriali.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l'attestazione ISEE corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e da tutta la documentazione integrativa eventualmente necessaria, richiesta all'interessato.

L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede ad effettuare la valutazione professionale del caso, a predisporre il percorso assistenziale di cui al comma 2 del presente articolo e la proposta operativa. Il progetto deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario.

La domanda corredata di tutta la documentazione viene esaminata dalla Commissione comunale di assistenza sociale.

I tempi di istruttoria decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti.

I tempi di conclusione del procedimento sono di massimo 30 giorni dalla presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati e sono prorogabili di altri 30 giorni, solo in casi determinati da oggettiva motivazione.

Le domande valutate positivamente per le quali esiste tuttavia l'impossibilità dell'attivazione a seguito della indisponibilità di risorse finanziarie vengono inserite in una apposita lista d'attesa ordinata cronologicamente. Le domande inserite in lista d'attesa hanno carattere di priorità rispetto alle nuove domande presentate, previo accertamento del perdurare delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

ART. 9 – Soglie d'accesso e entità dei contributi

Gli interventi di assistenza economica continuativa possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore alla soglia d'intervento determinata annualmente dalla Giunta Comunale, così come disposto dal successivo art. 18.

Nello stesso provvedimento sono altresì indicate le entità massime di contributo erogabili.

La soglia d'accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte dell'assistente sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto d'aiuto personalizzato e finalizzato.

Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale.

Analoghe deroghe possono essere ammesse in caso di richieste di agevolazioni economiche riguardanti servizi regolamentati in modo autonomo dall'ente (es. servizi scolastici), previa approvazione della competente Commissione comunale di Assistenza Sociale.

ART. 10 – Buono spesa alimentare

In alternativa alle prestazioni monetarie, o se necessario in aggiunta, potranno essere erogati buoni spesa qualora i beneficiari non siano in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

I buoni spesa sono usufruibili presso esercenti del territorio specificamente individuati dall'Ente.

Per la definizione dell'entità del valore dei buoni spesa si applica quanto disposto all'art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO IV – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 11 – FINALITÀ

L'erogazione di contributi economici straordinari (una tantum) è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato per il quale si rende necessario un intervento indifferibile nel tempo ed è finalizzata a supportare il cittadino e la sua famiglia in presenza di eventi eccezionali che possono pregiudicare il normale andamento della condizione familiare con possibili successive conseguenze sul versante socio-familiare.

ART. 12 – Accesso e iter procedurale

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare da parte del servizio sociale e la conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato e condiviso, in relazione ai bisogni accertati. Nel percorso assistenziale saranno evidenziate le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno.

La domanda di accesso, deve essere redatta e sottoscritta dall'interessato o da suo delegato (anche associazione di tutela se adeguatamente delegata), su apposita modulistica disponibile presso i punti informativi di accesso presenti nella sede comunale e nei presidi territoriali.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l'attestazione ISEE corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e da tutta la documentazione integrativa eventualmente necessaria, richiesta all'interessato.

L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede ad effettuare la valutazione professionale del caso, a predisporre il percorso assistenziale di cui al comma 1 del presente articolo e la proposta operativa. Il progetto deve essere condiviso dal beneficiario.

La domanda corredata di tutta la documentazione viene esaminata dalla Commissione comunale di assistenza sociale.

I tempi di istruttoria decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti.

I tempi di conclusione del procedimento sono di 30 giorni dalla presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati e sono prorogabili di altri 30 giorni, solo in casi eccezionali determinati da oggettiva motivazione.

Le domande valutate positivamente per le quali esiste tuttavia l'impossibilità dell'attivazione a seguito della indisponibilità di risorse finanziarie vengono inserite in una apposita lista d'attesa ordinata cronologicamente. Le domande inserite in lista d'attesa hanno carattere di priorità rispetto alle nuove domande presentate, previo accertamento del perdurare delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

ART. 13 – Soglie d'accesso e entità dei contributi

Gli interventi di assistenza economica straordinaria possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore alla soglia d'intervento determinata annualmente dalla Giunta Comunale, così come disposto dal successivo art. 18.

Nello stesso provvedimento sono altresì indicate le entità massime di contributo erogabili.

La soglia d'accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte dell'assistente sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto d'aiuto personalizzato e finalizzato.

Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica in casi eccezionali rilevati e motivati dalla relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale.

TITOLO V – ASSISTENZA ECONOMICA URGENTE

ART. 14 – Finalità, accesso e iter procedurale

L'intervento assistenziale urgente consiste in un aiuto di carattere alimentare e/o in un aiuto nell'affrontare le spese minime indispensabili.

Quando l'assistenza economica riguardi situazioni d'urgenza, anche riferite a persone che si trovino di passaggio nel territorio comunale, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal funzionario comunale competente o dall'assistente sociale, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo dalla necessità di un percorso assistenziale e previa acquisizione di copia di un documento di riconoscimento.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici.

L'intervento attuato si intende limitato a prestazioni il cui costo complessivo sia di ridotta entità, orientate al solo contenimento dell'urgenza.

La Commissione comunale di assistenza sociale, nella prima riunione possibile, ratifica l'intervento effettuato.

TITOLO VI – BUONI SPESA SANITARI

ART. 15 – Buono spesa sanitaria

Sulla base delle disponibilità di bilancio del Comune possono essere rilasciati buoni per le spese sanitarie.

L'intervento consiste nel rilascio di buoni utilizzabili per l'acquisto di farmaci o presidi sanitari non dispensati dal SSN, dietro presentazione di prescrizione medica, presso le farmacie ubicate nel territorio comunale.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un solo buono nell'arco dell'anno, salvo ricorrano gravi situazioni di salute documentate e previa valutazione della Commissione comunale di assistenza sociale.

I buoni sono di importo variabile a seconda della composizione del nucleo familiare e vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale, così come disposto dal successivo art. 18.

TITOLO VII – NORME PROCEDURALI

ART. 16 – Commissione comunale di assistenza sociale

La Commissione comunale di Assistenza Sociale ha le seguenti funzioni:

- esaminare le proposte degli interventi di cui al presente Regolamento;
- valutare la conformità delle stesse alle norme previste dal presente;
- verificare la fattibilità del progetto di assistenza in relazione alla organizzazione territoriale dei servizi nel suo complesso;
- decidere in merito alla concessione o meno degli interventi relativamente alla quantificazione del beneficio e alle priorità tenendo conto delle risorse disponibili e delle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare;
- redigere conseguente apposito verbale, debitamente sottoscritto dai presenti.

La Commissione è così composta:

- il Responsabile dell'Ufficio sociale del Comune in funzione di presidente;
- l'assistente sociale proponente;
- eventuali responsabili di U.F. coinvolti nel progetto.

Possono inoltre partecipare, con ruolo consultivo e previa valutazione del Presidente della Commissione stessa, il medico di medicina generale o altri professionisti coinvolti nel caso e i rappresentanti di associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Al fine di offrire all'esame della Commissione una maggiore informazione sulle problematiche del territorio può presenziare ai lavori l'assessore comunale competente.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti effettivi.

L'assistente sociale propone gli interventi ritenuti necessari tramite apposita modulistica predisposta dal Comune. La Commissione ne discute e formula una proposta definitiva.

Il Responsabile dell'Ufficio sociale del Comune acquisisce il parere della Commissione, valuta le proposte formulate e la copertura finanziaria rispetto al budget disponibile e adotta il provvedimento definitivo.

La Commissione è convocata dal Presidente e al fine di dare adeguate risposte nei termini di legge, si riunisce, possibilmente ogni mese per le nuove domande.

ART. 17 – Convocazione dei parenti

Il coniuge ed i parenti in linea diretta entro il primo grado del richiedente la prestazione, in accordo con quest'ultimo, possono essere convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e per concordare un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Si procede comunque all'erogazione temporanea dei servizi e delle prestazioni nelle situazioni dettate da urgenza con eventuale azione di rivalsa successiva.

ART. 18 – Soglie d'accesso ed entità dei contributi

Le soglie d'accesso in base all'ISEE e l'entità dei contributi sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e rimangono in vigore fino all'adozione dell'atto dell'anno successivo.

ART. 19 – Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi

La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dalla Commissione comunale di assistenza sociale e può essere rideterminata, sia nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche o familiari (che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente), sia sulla base di accertamenti d'ufficio.

L'esito del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, saranno tempestivamente comunicate ai richiedenti.

La durata dell'iter procedurale non dovrà comunque mai superare il termine di trenta giorni (prorogabile per comprovate esigenze per ulteriori trenta giorni) dalla data di presentazione delle domande d'accesso complete di tutta la necessaria documentazione. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.

In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese oppure nel caso in cui il decesso sia avvenuto prima del quindicesimo giorno del mese di riferimento dell'erogazione economica.

ART. 20 – Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi, oltre al diritto all'informazione, hanno anche il diritto ad esprimere il loro consenso, a partecipare al procedimento che li riguarda (fatti salvi i casi in cui la libera determinazione della volontà sia oggettivamente ostacolata da patologie o da condizioni particolari), ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di opporsi e ricevere risposte motivate. La partecipazione si esplica attraverso la negoziazione del piano individualizzato di assistenza che tenga conto della complessità del bisogno emerso e della molteplicità delle risorse presenti sul territorio.

Le prestazioni erogate a fronte del piano individualizzato e/o del contratto d'aiuto sono in genere collegati ad adempimenti e/o comportamenti a carico del beneficiario che è tenuto a sottoscrivere il piano stesso a titolo di accettazione e che in tal modo si impegna formalmente al suo rispetto. Il mancato rispetto di quanto indicato nel piano comporta la sospensione automatica delle prestazioni erogate fino a nuovo provvedimento.

TITOLO VIII – MONITORAGGI, VERIFICHE, CONTROLLI

ART. 21 – Monitoraggio e verifica

Dopo ogni riunione della Commissione comunale di Assistenza Sociale copia del verbale rimane presso gli uffici comunali.

L'assistente sociale, in sede di Commissione, relaziona sull'andamento dei progetti avviati allo scopo di verificare gli esiti dei processi di aiuto e monitorare l'efficacia degli interventi.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere periodicamente un incontro con la Commissione al fine di conoscere e condividere i criteri generali di predisposizione dei progetti di aiuto e degli interventi.

ART. 22 - Controlli

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo attivato, il Comune, attraverso le modalità organizzative ritenute più adeguate e tramite gli organismi ad esso preposte, si riserva di effettuare sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai familiari e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre gli interessi di legge e alle eventuali spese.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 23 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla vigente normativa sulla tutela della privacy.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 24- Correlazioni

Il presente regolamento è correlato al "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" e agli specifici disciplinari approvati dall'Assemblea dei soci della Società della Salute Zona Pisana deliberazione n. 25 del 29 luglio 2009 e alle successive modifiche ed integrazioni.


ART. 25 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e i disciplinari adottati da parte della Società della Salute Zona Pisana.

Per l'anno 2015 le soglie d'accesso in base all'ISEE e l'entità dei contributi sono determinati dalla Giunta Comunale nella prima seduta successiva all'approvazione del presente regolamento.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Thomas D'Addona



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna Mattera




Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione in data odierna:

sarà pubblicata all'albo on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
11 MAR 2015

Crespina Lorenzana, 24 FEB. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna Mattera



Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Crespina Lorenzana, 19 FEB. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosanna Mattera

